



Consiglio Regionale  
della Puglia  
N. 20170026635  
27/04/2017 12:40  
4SDXW0  
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia  
Dott. M. Loizzo  
[presidente@pec.consiglio.puglia.it](mailto:presidente@pec.consiglio.puglia.it)

**Oggetto: Petizione per il contrasto all'inquinamento acustico nella Regione Puglia**

La petizione consiste nel diritto, riconosciuto ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) a tutti i cittadini, agli enti locali, alle associazioni e organizzazioni sociali e agli enti autonomi funzionali, di sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo

Il Quinto Programma d'Azione per l'Ambiente dell'Unione Europea indicava come obiettivo generale per la politica comunitaria in materia di inquinamento acustico quello di garantire che nessuna persona fosse esposta a livelli sonori troppo elevati.

Il Sesto Programma d'Azione per l'Ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", oltre a rettificare tale obiettivo, prevede un'ulteriore riduzione del numero di persone colpite da elevati livelli di inquinamento acustico.

In particolare, è necessario diminuire la popolazione esposta a rumore troppo elevato del 10% circa rispetto ai 100 milioni di persone stimati nel 2000 e del 20% circa entro il 2020.

Con la direttiva 49/2002/CE del 25/06/2002 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" la Comunità Europea si è espressa sulla tematica del rumore ambientale al fine di uniformare le definizioni ed i criteri di valutazione.

La norma, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194, stabilisce l'utilizzo di nuovi indicatori acustici e specifiche metodologie di calcolo. Prevede, inoltre, la valutazione del grado di esposizione al rumore mediante mappature acustiche, una maggiore attenzione all'informazione del pubblico e l'identificazione e la conservazione delle "aree di quiete".

In Italia, oltre al succitato decreto, la materia dell'inquinamento acustico è stata regolamentata dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico L. n. 447 del 26/10/95, e dai relativi decreti applicativi, a partire dall'elencazione delle definizioni generali e dall'assegnazione delle competenze ai vari organi amministrativi.

Nello specifico, l'art.4 assegna alle Regioni il compito di emanare apposite normative nelle quali elencare i criteri in base ai quali i comuni potranno poi procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti normative (Piani Comunali di Classificazione Acustica).

L'articolo 6 della Legge 447/95 dispone che sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- a) la classificazione del territorio comunale;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del

*rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*

*e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;*

*f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;*

*g) i controlli;*

*h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.*

*Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore."*

Alla data odierna diversi Comuni pugliesi non risultano essersi adeguati, o si sono adeguati parzialmente, alle disposizioni contenute nella Legge 447/95 sull'inquinamento acustico del territorio, giusto articolo 6 della predetta Legge. Alcuni Comuni si sono fermati alla sola zonizzazione acustica del proprio territorio, non procedendo, pertanto, alla rilevazione e misurazione del fenomeno acustico, alla successiva analisi dei risultati ed alla conseguente individuazione delle zone inquinate. Risultano, altresì, assenti i piani di risanamento acustico comunale, indicanti le priorità di intervento, le soluzioni caso per caso e gli oneri finanziari.

Pertanto il sottoscritto:

- Mastronuzzi Giuseppe, nato a Taranto il 20/08/1983 e residente in Pulsano (TA) in Via Brunelleschi 31,

Chiede con la presente petizione:

- La rilevazione dello stato di applicazione della Legge Regionale 3/2002 sul territorio regionale
- La suddivisione dei Comuni inadempienti sulla base delle seguenti disposizioni previste dall'art. 6 Legge 447/95
  - a) *la classificazione del territorio comunale;*
  - b) *il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);*
  - c) *l'adozione dei piani di risanamento;*

34

- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;
- g) i controlli;
- La nomina di commissari ad acta nei confronti dei Comuni inadempienti le disposizioni riportate al punto precedente, giusto articolo 9 della Legge Regionale 3/2002 rubricato "Adempimenti e poteri sostitutivi"

Distinti Saluti

Pulsano, lì 26/4/2017

Giuseppe Mastronuzzi - referente

CONSIGLIO REGIONALE  
...nnesse alla V Com  
...llare il 27/04/2017